Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 70

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 22 marzo 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero degli affari esteri

Ministero della sanità

Ministero del tesoro

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1984

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Piemonte

Regione Puglia

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 marzo 1985, n. **89.**

Finanziamento degli oneri per l'organizzazione della Conferenza internazionale sullo sviluppo tecnologico e l'occupazione che si svolgerà a Venezia nel mese di aprile 1985.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'organizzazione della Conferenza internazionale sullo sviluppo tecnologico e l'occupazione, che avrà luogo a Venezia nel mese di aprile 1985, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1985.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministeri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale, provvede a somministrare le somme occorrenti per l'organizzazione, nonché per lo svolgimento della Conferenza mediante aperture di credito a favore di uno o più funzionari, di importo anche eccedente il limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

In relazione all'eccezionalità dell'evento ed alla necessità di far fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi sono eseguiti in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato.

Il rendiconto delle spese sostenute sulle predette aperture di credito è presentato, entro tre mesi dalla conclusione della Conferenza, alla Ragioneria centrale del Ministero del tesoro che ne curerà l'inoltro alla Corte dei conti.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri coordina gli apporti del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica e dei Ministeri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della pubblica istruzione.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 1.500 milioni per il 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1984, parzialmente utilizzando l'accantonamento « Nuove norme per il Corpo agenti di custodia ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 marzo 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 1:

Il testo vigente dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è il seguente:

« Possono essere autorizzate, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile con la necessità dei servizi, aperture di credito a favore di funzionari delegati, per il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza dell'esercizio che in conto residui:

1) spese da farsi in economia;

2) spese fisse ed indennità, quando non siano prestabilite in somma certa, nonché indennità di missione e di trasferimento e compensi per lavoro straordinario per il personale che presta servizio presso gli uffici periferici;

3) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni;

4) spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;

5) spese di qualsiasi natura per le quali leggi e regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati;

6) spese di riscossione delle entrate indicate in apposito elenco per capitoli, da unirsi alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

7) assegni fissi e indennità degli ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa, spese di mantenimento della truppa e dei quadrupedi e per servizi di rimonta e acquisto dei Corpi, istituti e stabilimenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

8) paghe ed assegni ai Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato;

9) somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle legazioni, consolati e missioni all'estero, nonché alle navi viaggianti fuori dello Stato;

10) pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro o consorzi di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e lavori per i quali l'amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento;

11) pagamenti relativi alla devoluzione ed alla restituzione di tributi, nonché alla restituzione di somme indebitamente percette.

Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1) a 5) le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa non possono superare, singolarmente, il limite di lire 480 milioni, salvo maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento.

Per le spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro ».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2045):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) il 17 settembre 1984.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 20 settembre 1984, con pareri delle commissioni I, V e VI.

Esaminato dalla III commissione il 21 febbraio 1985 ed approvato il 27 febbraio 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1229):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, l'8 marzo 1985, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione ed approvato il 13 marzo 1985.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 1° febbraio 1985.

Soppressione del vice consolato di seconda categoria in Aarhus (Danimarca) e istituzione del vice consolato di seconda categoria in Aalborg (Danimarca).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1975, registro n. 411, foglio n. 376, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 18 novembre 1975, con il quale veniva istituito un vice consolato di seconda categoria in Aarhus (Danimarca);

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato di seconda categoria in Aarhus (Danimarca) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Aalborg (Danimarca) un vice consolato di seconda categoria con la seguente circoscrizione territoriale: la regione dello Jutland.

Il presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1985

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1985
Registro n. 3 Esteri, foglio n. 339

(1475)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 marzo 1985.

Autorizzazione all'impiego del sale sodico dell'acido nitrilotriacetico (N.T.A.) nei detersivi da bucato per macchine lavatrici per l'anno 1985.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 30 giugno 1983) relativo alla determinazione dei sostituenti dei composti di fosforo nei detersivi da bucato;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1983) relativo alla riduzione al 5%, espresso come fosforo, del tenore massimo dei composti di fosforo nei detersivi da bucato;

Visto il decreto interministeriale 24 ottobre 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1983) relativo all'autorizzazione all'impiego del sale sodico dell'acido nitrilotriacetico (N.T.A.) nei detersivi da bucato per macchine lavatrici per l'anno 1984;

Rilevato che allo stato attuale la situazione non presenta innovazioni degne di nota sotto il profilo tecnico-igienistico e da qui quindi l'opportunità di confermare le disposizioni al riguardo adottate;

Decreta:

Art. 1.

Chi intende impiegare il sale sodico dell'acido nitrilotriacetico (N.T.A.) nella produzione di detersivi da bucato per macchine lavatrici per l'anno 1985 deve essere autorizzato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Gli interessati debbono chiedere l'autorizzazione allo stesso Ministero entro e non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nella domanda deve essere specificato, oltre il nome o la ragione sociale della ditta produttrice e la sede dello stabilimento di produzione, il quantitativo di sale sodico dell'acido nitrilotriacetico (N.T.A.) che si intende impiegare per l'anno 1985.

Art. 2.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esaminate le domande e constatato che il quantitativo globalmente richiesto non supera le 2000 tonnellate o, qualora sia superato tale limite, ripartito il quantitativo di 2000 tonnellate tra i vari richiedenti sulla base di equi criteri relativi alla produzione ed al mercato, rilascia le relative autorizzazioni indicando nelle stesse il quantitativo di sale sodico dell'acido nitrilotriacetico (N.T.A.) attribuito.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rilascia le suddette autorizzazioni entro giorni quindici a decorrere dalla data di scadenza del ter-

mine per la presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'articolo precedente e trasmette al Ministero della sanità copia delle autorizzazioni concesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1985

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

(1506)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 31 gennaio 1985.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 22 febbraio 1982, relativamente alla terza cedola, di scadenza 22 febbraio 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 742/66-AU-7 del 17 febbraio 1982, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1982, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 236, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 22 febbraio 1982, di durata settennale, al tasso d'interesse annuo del 14%, per l'importo di 500 milioni di ECU, da collocarsi parte all'interno e parte all'estero;

Visto, in particolare, l'art. 10 del richiamato decreto ministeriale del 17 febbraio 1982, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi CTE circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del gennaio precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla terza cedola, di scadenza 22 febbraio 1985, dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 9603/66-AU-7 del 17 dicembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1983, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 25, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quarto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 17 dicembre 1982, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di gennaio di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 23 gennaio 1985, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 22 febbraio 1982 attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla terza cedola, di scadenza 22 febbraio 1985, è di 359.369.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di gennaio 1985, è di lire 1.366,83 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 742 del 17 febbraio 1982, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 359.369.000 ECU) dei CTE settennali 14% con godimento 22 febbraio 1982, relativamente alla terza cedola, di scadenza 22 febbraio 1985, ammonta a L. 68.767.486.238.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1985
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 2

(1477)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 21 novembre 1984, n. **1135.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « Maria SS. delle Grazie », detta della Mercede, in San Cataldo e autorizzazione alla stessa ad accettare una eredità.

N. 1135. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « Maria SS. delle Grazie », detta della Mercede, in San Cataldo (Caltanissetta). La chiesa parrocchiale stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla signora Benedetta Riggi, con testamento pubblico 25 giugno 1947, n. 379 di repertorio, a rogito dott. Luigi Carletta, notaio in San Cataldo, e consistente in un fondo rustico, situato in comune di San Cataldo, contrada Pirato-Giordano, descritto nella perizia giurata 6-30 dicembre 1982 del geom. Silvio Amoribello, e valutato in L. 5.300.000 dall'ufficio tecnico erariale di Caltanissetta.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1985
Registro n. 11 Interno, foglio n. 80

DECRETO 21 novembre 1984, n. **1136.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « San Nicola di Bari », in Roma.

N. 1136. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del vicario generale di S.S. il Sommo Pontefice per la città di Roma 1° settembre 1981, integrato con decreto di pari data e con due dichiarazioni dell'11 maggio 1984, relativo alla erezione della parrocchia di « San Nicola di Bari », in Ostia Lido di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1985
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 79

DECRETO 26 novembre 1984, n. **1137.**

Modificazioni allo statuto della sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro, in Roma.

N. 1137. Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sono approvate le modificazioni agli articoli 9, 19, 20, 22 e 23 dello statuto della sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1985
Registro n. 10 *Tesoro, foglio n.* 252

DECRETO 5 dicembre 1984, n. **1138.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del « Cuore Immacolato di Maria », in Casarano.

N. 1138. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Nardò 7 ottobre 1982, integrato con due dichiarazioni del 29 luglio 1983 e 13 marzo 1984, relativo alla erezione della parrocchia del « Cuore Immacolato di Maria », in Casarano (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1985
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 83

DECRETO 5 dicembre 1984, n. **1139.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia « Mater Ecclesiae », in Bari.

N. 1139. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Bari 1° settembre 1976, integrato con postilla e due dichiarazioni tutte del 5 aprile 1983, relativo alla erezione della parrocchia « Mater Ecclesiae », in Bari.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1985
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 82

DECRETO 5 dicembre 1984, n. **1140.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Remigio vescovo e confessore », in Guidonia Montecelio.

N. 1140. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del vicario generale di S.S. il Sommo Pontefice per la città di Roma 15 novembre 1981, integrato con altro decreto di pari data e con due dichiarazioni del 24 maggio 1984, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Remigio vescovo e confessore », in località Colleverde del comune di Guidonia Montecelio (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1985
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 85

DECRETO 5 dicembre 1984, n. **1141.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del « SS. Redentore », in Cittadella.

N. 1141. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Padova 7 ottobre 1978, integrato con due decreti del 12 e 21 aprile 1984 e con due dichiarazioni del 12 ottobre e 21 giugno 1984, relativo alla erezione della parrocchia del « SS. Redentore », in località Pozzetto del comune di Cittadella (Padova).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1985
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 84

DECRETO 5 dicembre 1984, n. **1142.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'assegnazione al beneficio parrocchiale di « Santa Maria dei Servi », in Ancona, di due appezzamenti di terreno.

N. 1142. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ancona in data 15 settembre 1983, relativo all'assegnazione al beneficio parrocchiale di « Santa Maria dei Servi », in località La Pecora del comune di Ancona, di due appezzamenti di terreno situati in Ancona, su uno dei quali insistono l'edificio sacro, la casa canonica e locali per il ministero pastorale, descritti nella perizia giurata 26 gennaio 1984 del geom. Gabriele Accoroni, e complessivamente valutati in L. 234.310.000, stralciati dal beneficio parrocchiale del « Sacro Cuore di Gesù », nella stessa città.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1985
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 81

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samit, sede di Borgosesia e stabilimento di Borgosesia (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1984 al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.S.A.M., sede di Bruino e stabilimento di Bruino (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 dicembre 1982 al 26 giugno 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Eridania Z.N., sede di Genova e unità nazionali, è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rizzoli editore, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 10 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chimica Augusta di Milano, stabilimento di Augusta (Siracusa), è prolungata al 13 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ve.Mo.Plast, con sede in Chivasso e stabilimento ed uffici in Leinì (Torino), è prolungata al 3 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olma, con sede in Torino e stabilimento in Pianezza (Torino), è prolungata al 27 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meazza Masciardi, in Casale Corte Cerro (Novara), è prolungata al 10 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L.M.P. - Lavorazioni materie plastiche, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 10 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cane profilati, in Gravellona Toce (Torino), è prolungata al 7 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Carva, in Montjovet (Aosta), è prolungata al 10 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnomec di Arnad (Aosta), è prolungata al 23 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alluver di Verris (Aosta), è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.L.G. - Industria laterizi Giulioli, con sede e stabilimento in Orte (Viterbo), è prolungata al 14 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartiera del Lazio di Guarcino (Frosinone), è prolungata al 10 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ital Record, con sede e stabilimento in Frosinone, è prolungata al 18 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tubettificio Scandolara, con sede e stabilimento in Tradate (Varese), ora S.p.a. Fabbrica tubetti, con sede e stabilimento in Tradate (Varese), è prolungata al 30 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lamp, con sede in Pavia e stabilimenti in Pavia, Santa Giulietta e Cicognola (Pavia), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. I.L.M.A., con sede e stabilimento in Magenta (Milano), è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Eurest Italia (appalti servizi mensa ristoranti aziendali), sede in Roma, unità operativa stabilimento Fiat auto S.p.a., in Desio (Milano), è prolungata al 30 dicembre 1984 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Talco e grafite Valchisone, in Pinerolo (Torino), unità di Malanaggio, As. Sebastiano e Fontane e miniere di San Germano Chisone (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1983 al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metaltranciati sud di Aci S. Antonio (Catania), è prolungata al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sanim di Roma, è prolungata al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mondial piston di Galli Ercole & C., stabilimenti di Torino, di La Loggia, di Saluzzo (Torino), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.B.L. - Industria battitura lamiere, sede di Torino e stabilimenti di Venaria e di Leinì (Torino), è prolungata al 17 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertoni Amleto di Saluzzo (Torino), è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ballarini di Caselle Torinese (Torino), è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. L. Audoli di Torino, è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobiltecnica, sede di Torino, è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Plaster, sede di Beinasco e stabilimento di Beinasco (Torino), è prolungata al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.L.I.M., sede di Balangero e stabilimento di Balangero (Torino), è prolungata al 17 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.H.S., sede di Valperga (Torino) e stabilimento di Valperga, è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gimeco, con sede di Savonera, Venaria e stabilimenti di Savonera, Venaria e Torino, è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Torre ing. Francesco & C., sede di Torino e stabilimento di Torino, è prolungata al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim di Roma, miniera di Fontana Raminosa-Gadoni (Nuoro), è prolungata al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della Miniera e fonderia di Villasalto (Cagliari), gruppo Samim S.p.a., è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zerboni Brocce di Torino, è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura Marta, sede di Torino e stabilimenti di Torino, di Dogliani e di Bra (Cuneo), è prolungata al 23 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Laterizi F.lli di Carlantonio di Montorio al Vomano (Teramo), è prolungata al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicop-Coignet, sede di Milano e stabilimento di Melfi (Potenza), è prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pompei, in Rionero in Vulture (Potenza), è prolungata al 13 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Invernizzi di Melzo (Milano), depositi di Perugia, Terni, Torino, Cuneo, Asti, Bra (Cuneo), Venezia, Padova, Forlì, Rimini, Ravenna, Sondrio, Imola, Cesena, Cremona, Boario (Brescia), Milano, Bergamo, Busto Arsizio (Varese), Lecco, Genova e Savona, è prolungata al 28 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Invernizzi, con sede in Melzo (Milano), depositi di Firenze, Siena, Chianciano, Figline Valdarno (Firenze), Grosseto, Piombino, Ancona, Macerata, Frosinone, Latina, Velletri (Roma), Formia (Latina) e Roma, è prolungata al 28 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Invernizzi, con sede in Melzo (Milano) e stabilimenti in Melzo (Milano), Liscate (Milano), Caravaggio (Bergamo) e Orzinuovi (Brescia), è prolungata al 18 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Talco e grafite Valchisone, in Pinerolo (Torino), unità di Malanaggio, As. Sebastiano e Fontane e miniere di San Germano Chisone (Torino), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977. n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. B.B., sede di Balangero (Torino) e stabilimento di Balangero (Torino), è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Savio, con sede e stabilmento in Pordenone, è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.pa. Officine Savio, stabilimento di Cognetex-Cognesint della società del gruppo ENI, unità produttiva di Imola (Bologna), è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chimica Saline di Milano, stabilimento di Volterra (Pisa), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laterizi nuoresi, con sede in Porto Torres e stabilimento in Siniscola (Nuoro), è prolungata al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Lanificio San Magno di Foligno (Perugia), è prolungata al 17 aprile 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. August Krumm alpina di Lasa (Bolzano), è prolungata al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samit, sede di Borgosesia e stabilimento di Borgosesia (Vercelli), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.S.A.M., sede di Bruino e stabilimento di Bruino (Torino), è prolungata al 25 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Emanuel & C., sede di Beinasco e stabilimento di Beinasco (Torino), è prolungata al 12 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aquatex, con sede in S. Martino Buon Albergo (Verona) e stabilimenti in Montecchia e Schioppo di Montecchia (Verona), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.O.S. - Fonderie ed officine di Saronno, con sede in Milano, stabilimenti in Saronno (Varese) e Arese (Milano), è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Eridania Z.N., sede di Genova e unità nazionali, è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rizzoli editore, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Crinos - Industria farmacologica, con sede e stabilimento in Villa Guardia (Como), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Talco e grafite Valchisone, in Pinerolo (Torino), unità di Malanaggio, As. Sebastiano e Fontane e minierie di Germano Ghisone (Torino), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. August Krumm alpina di Lasa (Bolzano), è prolungata al 14 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. B.B., sede e stabilimento in Balangero (Torino), è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Lanificio San Magno di Foligno (Perugia), è prolungata al 17 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samit, sede di Borgosesia e stabilimento di Borgosesia (Vercelli), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.S.A.M., sede di Bruino e stabilimento di Bruino (Torino), è prolungata al 25 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Emanuel & C., sede e stabilimento di Beinasco (Torino), è prolungata all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Imprese tipografiche venete S.p.a., con sede e stabilimento in Mestre, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 al 31 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Emanuel & C., sede di Beinasco e stabilimento di Beinasco (Torino), è prolungata al 10 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Imprese tipografiche venete S.p.a., con sede e stabilimento in Mestre, è prolungata per il periodo dal 1° aprile 1984 al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 20 luglio 1984.

(1511)

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samin di Roma, unità produttiva della Miniera e fonderia di Manciano (Grosseto) ora Sameton S.p.a., che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Invernizzi, con sede legale in Milano ed unità e depositi nazionali, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Invernizzi S.p.a., con sede legale in Melzo (Milano), Liscate, Caravaggio e Orzinuovi, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cinecittà S.p.a. - Italiana stabilimenti cinematografici, con sede legale e stabilimento in Roma, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 30 giugno 1985.

(1512)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'8 marzo 1980 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta De Ciantis di Sora (Frosinone), è prolungata fino al 17 maggio 1984.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 30 gennaio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Ricam di Pomezia (Roma), è prolungata fino al 29 aprile 1985.

(1513)

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1985 la società cooperativa « Contrasfer - Soc. coop. a r.l. », in Roma, costituita per rogito notaio avv. Otello Massimi il 14 ottobre 1977, rep. n. 9818, reg. soc. n. 4819/77, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Antonio Perruzza.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1985 la società cooperativa « Agricola zootecnica di Arcinazzo Romano - Soc. coop. a r.l. », in Arcinazzo Romano (Roma), costituita per rogito notaio dott.ssa Antonina Gualtieri il 15 maggio 1977, rep. n. 5979, reg. soc. n. 2557/77, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Antonio Perruzza.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1985 la società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. « Cooperativa pescatori Tharros », in Cabras (Oristano), costituita per rogito notaio dottor Ugo Cubeddu il 31 marzo 1946, rep. n. 2472/13079, reg. soc. numero 465/1946, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Salvatore Sanna.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1985 la società cooperativa di produzione e lavoro « Compagnia delle Muse - Soc. coop. a r.l. », in Roma, costituita per rogito notaio dott. Clorindo Vitti il 25 settembre 1971, rep. n. 40908, reg. soc. n. 3099/71, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Stefano Palombi.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1985 la società cooperativa di produzione e lavoro « L'Antioca », in S. Antioco (Cagliari), costituita per rogito notaio dott. Giovanni Giagheddu in data 23 dicembre 1975, rep. n. 233185, reg. soc. n. 7345, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Utzeri Antonio.

(1068)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 1

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 103 mod. 243 DP. — Data: 6 ottobre 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Forlì. — Intestazione: Fiorani Umberto, nato a S. Giovanni in Marignano il 17 febbraio 1891. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 5.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(1509)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostanze attive ammesse per la prima volta in Italia nella preparazione dei presidi sanitari (antiparassitari agricoli) e relativi provvedimenti di registrazione

Per i seguenti presidi sanitari a base delle sottoelencate sostanze attive, impiegate per la prima volta in Italia, sono stabiliti ai sensi degli articoli 5, lettera *h*), e 6 della legge 30 aprile 1962, n 283, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per sostanze alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo:

Sostanza attiva: BROMADIOLONE

Classe tossicologica: I/NT - Derattizzante

Intervallo di sicurezza (gg.) - Residui (ppm.) (non necessari)

IMPRESA DR. FORMENTI S.P.A., via Correggio, 45, MILANO

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione D.M.		Cl. toss.	Composizione	Stabilimento di produzione
	Numero	Data			
Topibron esca ratticida in grani . . .	6217	31-1-1985	I	Bromadiolone puro g 0,005	Diachem, Albano S. Alessandro (Bergamo)

Sostanza attiva: FLUBENZIMIN

Classe tossicologica: 3ª/T - Acaricida

Colture ammesse:	Intervallo di sicurezza (gg.)	Residui (ppm.)
Ornamentali	Non necessario	*Non necessario*

IMPRESA BAYER ITALIA S.P.A., viale Certosa, 126, MILANO

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione D.M.		Cl. toss.	Composizione	Stabilimento di produzione
	Numero	Data			
Cropotex	6252	7-2-1985	III	Flubenzimin puro g 50	Bayer, Filago (Bergamo) - STI - Solfotecnica italiana, Cotignola (Ravenna), via S. Francesco - Bayer AG, Leverkusen (Germania occidentale)

Colture trattate:	Residui (ppm.)	Intervallo di sicurezza (gg.)
Piante ornamentali in pieno campo e in serra	—	—

Sostanza attiva: ETHEPHON

Classe tossicologica: IV - Fitoregolatore

Colture ammesse:	Intervallo di sicurezza (gg.)	Residui (ppm.)
Frumento	Non necessario	0,5
Orzo	Non necessario	0,5
Segale	Non necessario	0,5
Mais	Non necessario	0,5
Farro	Non necessario	0,5
Pomodoro	10	3
Mele	7	2

Metodi di analisi per formulato e per ricerca di residui negli alimenti: DISPONIBILI.

IMPRESA BASF - AGRITALIA S.P.A., via M. Bandello, 6, MILANO

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione D.M.		Cl. toss.	Composizione	Stabilimento di produzione
	Numero	Data			
Terpal C .	6245	7-2-1985	III	Clormequat puro g 27,2 (contiene cloruro di colina) Etefon puro g 13,8	Basf - Aktiengesellschaft - Ludwigshaffen/Rhein (Germania occidentale)

Colture trattate:	Residui (ppm.)	Intervallo di sicurezza (gg.)
Frumento	0,5	Non necessario
Orzo	0,5	Non necessario
Segale	0,5	Non necessario

(998)

Conferimento di ricompense « Al merito della sanità pubblica »

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1985, nella proposta del Ministro della sanità, sono state conferite le seguenti ricompense « Al merito della sanità pubblica »:

Medaglie d'oro

Anaclerio dott. Michele - ten. col. medico
Bailo dott. prof. Pietro
Bressan dott. prof. Gian Cesare
Calabrò dott. Corrado
Carenza dott. prof. Luigi
Carucci dott. Leone Vito - contrammiraglio
Castiglioni dott. prof. Giancarlo
Casula dott. prof. Duilio
Cavallotti dott. prof. Carlo
Cevese dott. prof. Pier Giuseppe
Conoscenti Roberto - alla memoria
Crucitti dott. prof. Francesco
Cucciniello dott. Guido - magg. gen. medico
D'Angelo dott. Pasquale
del Balzo dott. Giulio
De Marco dott. prof. Carlo
Di Leo dott. prof. Vito
Dulbecco dott. prof. Renato
Fanfani Maria Pia
Groppelli dott. Francesco
Izzo suor Luciana - alla memoria
Matera dott. prof. Alfonso
Monteleone dott. prof. Vittorio
Moro dott. prof. Ferruccio
Mosca dott. prof. Antonio - alla memoria
Natale dott. Domenico - contrammiraglio
Oddo dott. Francesco
Pinna dott. Elio
Ricca Carlo - alla memoria
Ricci dott.ssa prof.ssa Nelda Irene
Riccio dott. Stenio
Rognoni dott.ssa Gian Carla
Sacchetti dott. Marcello
Sangiorgi dott. prof. Mario
Serri dott. prof. Ferdinando
Setti-Carraro Emanuela ved. Dalla Chiesa - alla memoria
Stefanon dott. Giovanni
Sterlicchio dott. Giovanni
Tagliaferro dott. prof. Enrico
Toti dott. Leonardo
Trimarchi dott. Giovanni - capitano di fregata medico
Vannugli dott. prof. Raffaele
Zorzi dott. prof. Mario

Medaglie d'argento

Colombini dott. Alberto
De Simone dott. Luigi
Mainoldi dott. prof. Francesco
Pracanica dott. prof. Giovanni
Reggimenti Michele - s. ten. di vascello
Troiano dott. Angelo
Tugnoli dott. prof. Federico

Attestazioni

Beduschi Mario
Brunoro Iolanda
Citroni Luigi - maresciallo capo dei carabinieri
Moccicardi Elsa
Zanella Emilia

(1486)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Stresa

Con decreto interministeriale 16 febbraio 1985, n. 224 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del campo di tiro a segno di Stresa (Novara) riportato nel catasto del comune censuario medesimo al foglio n. 20, mappale 95 della superficie complessiva di mq 1.330.

(1467)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982, n. 49 del 15 dicembre 1982 e n. 34 del 16 ottobre 1984, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E., con telex n. 51294 del 19 marzo 1985 praticabili dal 22 marzo 1985 secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.

Gasolio autotrazione	L./lt	747
Gasolio agricoltura	»	541
Petrolio agricoltura	»	531
Gasolio pesca e piccola marina	»	497
Petrolio pesca e piccola marina	»	487
Olio combustibile ATZ (prezzo al netto IVA)	L./kg	413,96
Olio combustibile BTZ (prezzo al netto IVA)	»	455,26

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	714	717	720	723	726
Petrolio (*)	»	754	757	760	763	766
Olio comb.le fluido	L./kg	574	577	580	583	586

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(1610)

Avviso di rettifica al provvedimento n. 16/1985 riguardante: «Modificazione al punto 3) delle direttive del C.I.P. alle amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed ai comitati provinciali prezzi del 10 gennaio 1985». (Provvedimento pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 61 del 12 marzo 1985).

Al provvedimento C.I.P. citato in epigrafe, alla pagina 1930 della *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche:

al quarto comma delle premesse, invece di: «Visto l'art. 14, comma diciottesimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 857», leggasi: «Visto l'art. 14, comma diciottesimo, della legge 22 dicembre 1984, n. *887*»;

al sesto comma delle premesse, invece di: «...esercizio del potere di cui al diciannovesimo comma dell'art. 14 della legge 22 dicembre 1984, n. 857...», leggasi: «...esercizio del potere di cui al diciannovesimo comma dell'art. 14 della legge 22 dicembre 1984, n. *887*...»;

al dispositivo invece di: «...di cui al diciannovesimo comma dell'art. 14 della legge 22 dicembre 1984, n. 857 (legge finanziaria 1985)», leggasi: «...di cui al diciannovesimo comma dell'art. 14 della legge 22 dicembre 1984, n. *887* (legge finanziaria 1985)».

(1598)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di società cooperative

Con deliberazione n. 821 del 22 febbraio 1985 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la Latteria sociale di Prestento-Montina - Soc. coop. a r.l., con sede in Montina di Torreano, costituita il 1° agosto 1972 per rogito notaio dott. Oscar Ghiretti di Cividale del Friuli ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Gianluigi Tavano, residente in Udine, via Aquileia, 11/2.

Con deliberazione n. 822 del 22 febbraio 1985, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le sottonotate società cooperative:

Servizi turistici Val Degano a r.l., in Forni Avoltri, costituita il 18 giugno 1982 per rogito notaio dott. Romano Lepre di Tolmezzo;

Cooperativa edilizia Buri - Soc. coop. a r.l., in Buttrio, costituita il 28 giugno 1980 per rogito Paolo Alberto Amodio di Udine;

Radio Ombra Trieste - Soc. coop. a r.l., in Trieste, costituita il 10 ottobre 1977 per rogito notaio dott. Guido Flora di Trieste;

Cooperativa per la ricostruzione del comune di Majano - Soc. coop. a r.l., in Majano, costituita il 15 luglio 1976 per rogito notaio dott. Mario Faotto di Udine;

Latteria sociale di Barazzetto - Soc. coop. a r.l., in Barazzetto di Coseano, costituita il 31 agosto 1974 per rogito notaio dott. Concetto Squatrito di Udine;

Latteria sociale di S. Lorenzo di Sedegliano - Soc. coop. a r.l., in S. Lorenzo di Sedegliano, costituita il 17 maggio 1974 per rogito notaio dott. Livio Rubini di Udine.

(1422)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico, per esami, a tre posti di ingegnere, due posti di urbanista, tre posti di ragioniere, dodici posti di geometra, tre posti di coadiutore del genio civile e due posti di assistente per il potenziamento delle dotazioni di personale dei provveditorati alle opere pubbliche della Campania e della Basilicata.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 18 aprile 1984, n. 80;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro n. 15412 del 1° agosto 1984, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1984, registro n. 16, foglio n. 134, con il quale è stato disposto l'aumento degli organici del Ministero dei lavori pubblici di venticinque unità per adeguare ai programmi operativi, le dotazioni di personale dei provveditorati alle opere pubbliche della Campania e della Basilicata e delle sezioni staccate di Avellino e Salerno istituite ai sensi del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456;

Considerato che i posti apportati in aumento con la legge n. 80/1984 sopracitata sono stati ripartiti fra i sottoindicati ruoli nei limiti a fianco di ciascuno indicati:

ruolo ingegneri ed urbanisti: posti cinque di cui due riservati ad urbanisti;
ruolo ragionieri: posti tre;
ruolo geometri: posti dodici;
ruolo coadiutori del genio civile: posti tre;
ruolo assistenti: posti due;

Considerato che a norma dell'art. 7-*bis* della legge 18 aprile 1984, n. 80, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni, a bandire i concorsi pubblici per la copertura dei posti sopraindicati;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1977, n. 11166, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1977, registro n. 9, foglio n. 127, con il quale è stato stabilito il programma di esame per l'accesso alla carriera direttiva tecnica, laureati in ingegneria, in architettura ed in urbanistica, nonché per l'accesso alla carriera di concetto amministrativa, ragionieri, ed in quella esecutiva, coadiutori ed assistenti;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1977, n. 14073, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1977, registro n. 12, foglio n. 229, con il quale è stato stabilito il programma di esame per l'accesso alla carriera di concetto tecnica, geometri;

Considerato che a norma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, un sesto dei posti messi a concorso per la qualifica di ingegnere deve essere riservato agli impiegati della carriera di concetto dell'Amministrazione dei lavori pubblici in possesso dei prescritti requisiti mentre nessuno dei posti messi a concorso per la qualifica di urbanista deve essere riservato ai sensi dell'art. 53 sopracitato, essendo negativa la relativa percentuale;

Ritenuto altresì che a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, un terzo dei posti messi a concorso per le qualifiche sopra indicate deve essere riservato al personale del Ministero dei lavori pubblici in possesso dei prescritti requisiti;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi pubblici, per esami, a:

a) tre posti di ingegnere in prova (settima qualifica funzionale) nel ruolo del personale della carriera tecnica-direttiva dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

b) due posti di urbanista in prova (settima qualifica funzionale) nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

c) tre posti di ragioniere in prova (sesta qualifica funzionale) nel ruolo del personale della carriera amministrativa di concetto dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

d) dodici posti di geometra in prova (sesta qualifica funzionale) nel ruolo del personale della carriera tecnica di concetto dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

e) tre posti di coadiutore in prova (quarta qualifica funzionale) nel ruolo del personale della carriera amministrativa esecutiva del genio civile;

f) due posti di assistente in prova (quarta qualifica funzionale) nel ruolo del personale della carriera tecnica-esecutiva del genio civile.

Dei tre posti di ingegnere in prova indicati alla lettera *a*) un posto è riservato, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 sopracitato, agli impiegati della carriera di concetto del Ministero dei lavori pubblici con la qualifica di segretario capo o equiparata nonché di segretario principale o equiparata, in possesso del titolo di studio prescritto dal successivo art. 2.

A norma dell'art 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono altresì riservati al personale dipendente dall'Amministrazione dei lavori pubblici in possesso del titolo di studio prescritto dal successivo art. 2 del presente bando, i seguenti posti per ciascun concorso:

concorso per ingegneri: posti uno;
concorso per urbanisti: posti uno;
concorso per ragionieri: posti uno;
concorso per geometri: posti quattro;
concorso per coadiutori del genio civile: posti uno;
concorso per assistenti: posti uno.

I posti messi a concorso sono di massima ripartiti fra gli uffici di questa amministrazione aventi sede nelle seguenti regioni:

Campania: tre ingegneri, due urbanisti, dieci geometri, un ragioniere e tre coadiutori;
Basilicata: due geometri, due assistenti e due ragionieri.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi indicati nel precedente art. 1 i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di uno dei seguenti titoli di studio:

1) per il concorso di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 (ingegneri): laurea in ingegneria;

2) per il concorso di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 (urbanisti): laurea in architettura o in urbanistica;

3) per il concorso di cui alla lettera *c*) dell'art. 1 (ragionieri): diploma di ragioniere e perito commerciale; diploma di analista contabile; diploma di operatore commerciale;

4) per il concorso di cui alla lettera *d*) dell'art. 1 (geometri): diploma di geometra; diploma di perito industriale edile;

5) per il concorso di cui alla lettera *e*) dell'art. 1 (coadiutori): diploma di istruzione secondaria di primo grado o diploma equipollente;

6) per il concorso di cui alla lettera *f*) dell'art. 1 (assistenti): diploma di istruzione secondaria di primo grado o diploma equipollente.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1 i candidati devono essere altresì in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) idoneità fisica all'impiego;

3) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle vigenti norme;

4) avere il godimento dei diritti politici;

5) essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari.

Non possono essere ammessi ai concorsi di che trattasi, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione si riserva di provvedere all'accertamento della causa di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3.

Le domande di ammissione a ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1 redatte su carta legale e firmate dagli interessati (vedi allegato *G*) dovranno essere indirizzate al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima - Piazzale di Porta Pia - 00100 Roma.

Le domande dovranno pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione ai concorsi si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel comma precedente.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante a ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome ed il nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita nonché, qualora abbia superato il limite di età di anni trentacinque, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando nel caso contrario, le une e gli altri;

f) il possesso di uno dei titoli di studio prescritti per il concorso cui si intende partecipare ed indicati nell'art. 2 del presente bando con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) la propria residenza nonché l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale;

l) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, l'ufficio cui sarà destinato;

m) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza nella nomina previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata, a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere o dal segretario comunale, ovvero da un funzionario dell'amministrazione competente a ricevere le domande entro il normale orario di ufficio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio; per i militari quello del comandante del reparto presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui al secondo comma del presente articolo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante e da mancata oppur tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi, composte a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, saranno nominate con successivi decreti ministeriali.

Art. 5.

Gli esami dei concorsi di cui al precedente art. 1 consisteranno in:

1) concorso di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 (ingegneri): due prove scritte ed un colloquio sulle materie di cui all'allegato *A*;

2) concorso di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 (urbanisti): due prove scritte ed un colloquio sulle materie di cui all'allegato *B*;

3) concorso di cui alla lettera *c*) dell'art. 1 (ragionieri): due prove scritte ed un colloquio sulle materie di cui all'allegato *C*;

4) concorso di cui alla lettera *d*) dell'art. 1 (geometri): due prove scritte ed un colloquio sulle materie di cui all'allegato *D*;

5) concorso di cui alla lettera *e*) dell'art. 1 (coadiutori): una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio sulle materie di cui all'allegato *E*;

6) concorso di cui alla lettera *f*) dell'art. 1 (assistenti): una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio sulle materie di cui all'allegato *F*.

Delle sedi e del diario delle prove scritte di ciascun concorso verrà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 maggio 1985.

L'amministrazione può disporre in ogni momento con decreto motivato del Ministro l'esclusione dai concorsi per difetto dei requisiti prescritti.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti, muniti di uno dei documenti di riconoscimento indicati nel successivo art. 6, a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere la prova di esame nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma.

Ai candidati ammessi alla prova pratica, ove prevista, ed al colloquio sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova pratica, ove prevista, ed al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere le prove stesse. La seduta del colloquio è pubblica.

I candidati ai concorsi di cui alle lettere *a*) *b*), *c*) e *d*) dell'art. 1 saranno ammessi al colloquio soltanto se nelle prove scritte avranno riportato una media di almeno 7/10 e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

I candidati ai concorsi di cui alle lettere *e*) ed *f*) dell'art. 1 saranno ammessi a sostenere la prova pratica ed il colloquio soltanto se nella prova scritta avranno riportato il punteggio di 7/10.

Il colloquio e la prova pratica, ove prevista, non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto in ciascuna di esse la votazione di almeno 6/10.

La votazione complessiva per i candidati ai concorsi a posti di ingegnere, di urbanista, di ragioniere e di geometra sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nel colloquio, mentre per i candidati ai concorsi a posti di coadiutore e di assistente la votazione complessiva sarà data dalla somma del voto riportato nella prova scritta e dei voti ottenuti nella prova pratica e nel colloquio.

Art. 6.

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) tessera di riconoscimento, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti per decorso termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio o la prova pratica ed il colloquio ove previsto dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza e precedenza alla nomina, nonché quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età (vedi allegato *H*).

Art. 8.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) originale o copia autenticata del titolo di studio richiesto per il concorso cui hanno partecipato e specificato all'art. 2 del presente bando;

4) certificato attestante il godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal Servizio sanitario del comune di residenza e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per gli invalidi per servizio e per gli invalidi civili ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dal servizio sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo i candidati vincitori del concorso;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

I) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

II) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

I) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

II) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I candidati che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di appartenenza in data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre i documenti in carta libera purché esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo; quelli di cui ai numeri 2) e 4) dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi in argomento.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 9.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 8 i documenti prescritti, conseguiranno la nomina in prova ed a essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, lo stipendio del relativo livello retributivo, classe iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo, oltre alle altre indennità, spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Art. 10.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e loro modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1985

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì **13** *marzo* **1985**
Registro n. **3** *Lavori pubblici, foglio n.* **354**

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

A) Relazione tecnico-illustrativa, comprensiva dei criteri fondamentali per il dimensionamento delle opere, di un argomento concernente:

la progettazione di opere stradali (con particolare riguardo alle strutture portanti, in fondazione ed in elevazione, di opere d'arte al consolidamento dei terreni ed alle opere di presidio in genere, alla pavimentazione);

la progettazione di opere idrauliche (con particolare riguardo alla sistemazione di corsi di acqua con relativi manufatti, alla captazione, adduzione e distribuzione di acque potabili, allo smaltimento delle acque di rifiuto ed agli impianti di depurazione, all'esecuzione di opere di bonifica);

la progettazione di opere marittime (relativamente alla sistemazione generale di porti, alla difesa delle spiagge e alla costruzione di scogliere, moli, banchine e loro arredamento);

la progettazione di opere di edilizia, secondo i procedimenti tradizionali o con sistemi di prefabbricazione, anche in zone sismiche e con particolare riguardo ad uno o più dei seguenti aspetti: strutture portanti in fondazione ed in elevazione, metodi di calcolo statico, criteri di scelta dei dati risultanti da fissare nei capitolati tecnici (unitamente al dimensionamento di massima per la determinazione dei costi preventivi) relativamente agli impianti idrosanitari, di fognature, elettrici, di isolamento acustico e termico, di riscaldamento o di ventilazione e condizionamento dell'aria.

B) Calcolo di strutture in cemento armato e/o in cemento armato precompresso e/o in acciaio, o marittime, o di edilizia, con elaborazioni grafiche e particolari esecutivi.

Colloquio

Oltre alle materie delle prove scritte, il colloquio riguarderà:

la tecnologia dei materiali da costruzione e dei principali componenti edilizi;

la normativa tecnica vigente concernente la disciplina delle costruzioni;

la legislazione vigente per la progettazione, esecuzione, direzione, contabilità e collaudazione di opere pubbliche;

le nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

l'organizzazione dei servizi dipendenti dall'amministrazione dei lavori pubblici.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

A) Relazione tecnico-illustrativa corredata di eventuali grafici avente per oggetto uno dei seguenti argomenti:

metodi e criteri di formazione degli strumenti di pianificazione;

standards urbanistici;

interventi di conservazione e di risanamento dei centri storici e di qualificazione di centri urbani;

problemi generali attinenti l'organizzazione del territorio con riferimento agli aspetti tecnici ed istituzionali.

B) Rappresentazione, mediante elaborati grafici, di una soluzione progettuale di massima avente per tema uno o più degli elementi che concorrono a definire l'assetto del territorio, infrastrutture, attività produttiva, residenze, servizi.

Colloquio

Oltre alle materie del corso di laurea il colloquio riguarderà:

la vigente legislazione urbanistica, edilizia e di tutela del territorio;

la tecnologia in uso per il rilevamento e l'elaborazione di dati utilizzabili negli studi di strumenti di pianificazione;

tecnologia ed uso dei materiali da costruzione;

nozioni sulle norme vigenti circa la gestione degli appalti per opere pubbliche;

organizzazione dei servizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici o da altri enti e Ministeri che svolgono attività attinenti l'urbanistica;

nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni;

nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

A) Nozioni di diritto privato e/o amministrativo.

B) Ragioneria delle aziende pubbliche e private.

Colloquio

Il colloquio verterà sulle seguenti materie, oltre quelle oggetto delle prove scritte:

nozioni di diritto costituzionale;

principi di economia politica e di scienze delle finanze;

computisteria;

nozioni di statistica;

nozioni sui servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

ALLEGATO *D*

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

A) Componimento di cultura generale con riferimento alle materie formanti oggetto del colloquio.

B) Elaborazione di disegni, con eventuali computi metrici ed estimativi o relazione illustrativa riguardanti un tema di progettazione di opere stradali o idrauliche o marittime o di edilizia nei limiti della competenza professionale del tecnico diplomato.

Colloquio

Il colloquio verterà sulle seguenti materie:

matematica e geometria piana e solida, secondo i programmi della scuola media superiore;

strumenti topografici, loro correzioni ed uso: metodi per rilievi plano-altimetrici, per tracciamenti di campagna e per formazione di piani quotati;

normative tecniche principali per la disciplina delle costruzioni;

modalità esecutive di lavori stradali, edilizi, idraulici e marittimi e relativa tecnologia dei materiali da costruzione;

nozioni sulle norme che regolano l'appalto di opere pubbliche con particolare riguardo alla metodologia dei rilievi e misurazione delle opere ed alla compilazione degli atti di contabilità;

nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

nozioni sull'organizzazione dei servizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

ALLEGATO *E*

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta

Componimento di italiano.

Prova pratica

Dattilografia e stenografia con velocità minima di centoventicinque battute al minuto per la dattilografia e di cinquanta parole al minuto per la stenografia.

Colloquio

1) Nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato.

2) Diritti e doveri dell'impiegato.

3) Nozioni elementari di statistica e dei servizi d'archivio.

4) Nozioni sull'ordinamento del Ministero dei lavori pubblici.

ALLEGATO *F*

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta

Compilazione di rapporti informativi sui lavori in corso per la costruzione di un'opera pubblica.

Risoluzione di problemi di aritmetica e geometria elementare, con riferimento anche a misurazioni di lavori e di provviste.

Disegno lineare planimetrico e altimetrico. Piani quotati o a curve di livello.

Prova pratica

Conoscenza dell'uso della strumentazione fondamentale per misure di cantiere e per rilievi di campagna.

Colloquio

Sono oggetto del colloquio, oltre le materie di cui alla prova scritta ed alla prova pratica, i seguenti argomenti:

1) compilazione del giornale dei lavori, del libretto delle misure, di liste settimanali;

2) nozioni sui materiali da costruzione naturali ed artificiali, scelte ed impiego dei medesimi;

3) nozioni sul modo di esecuzione dei lavori di terra, di muratura (in pietrame, in mattoni, in cemento armato), in legno, in ferro e delle opere di finimento dei fabbricati;

4) nozioni elementari sull'ordinamento dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

ALLEGATO *G*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima - ROMA

Il sottoscritto . nato a . (provincia di . .) il . . residente in . . c.a.p. . (provincia di . .) via . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso a
bandito con il decreto ministeriale in data 2 febbraio 1985 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 22 marzo 1985.

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perché .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso in data . .

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . (4);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . con la qualifica di . . presso il quale è stato assunto il . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere la residenza assegnatagli dall'amministrazione;

i) di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e preferenza.

Data, . .

Firma . . . . (6)

Autenticazione della firma . . . . . .

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne, riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perché riformato o rivedibile.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

La firma dell'aspirante potrà, altresì, essere autenticata dal funzionario addetto alla ricezione delle domande ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, entro il normale orario di servizio.

ALLEGATO *H*

TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

1) Insigniti di medaglia al valor militare.
2) Mutilati ed invalidi di guerra - ex combattenti.
3) Mutilati ed invalidi per fatto di guerra.
4) Profughi.
5) Mutilati ed invalidi:
   a) per servizio;
   b) del lavoro.
6) Orfani di guerra.
7) Orfani dei caduti:
   a) per fatto di guerra;
   b) per servizio;
   c) sul lavoro.
8) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa.
9) Aver frequentato, con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, tenuto conto per la preferenza, del punteggio conseguito.
10) Figli dei mutilati e degli invalidi:
   a) di guerra, ex combattenti;
   b) per fatto di guerra;
   c) per servizio;
   d) del lavoro.
11) Le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili:
   a) dei caduti in guerra;
   b) dei caduti per fatto di guerra;
   c) dei caduti per servizio;
   d) dei caduti sul lavoro.
12) Aver prestato servizio militare come combattente.
13) Aver prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso.
14) Coniugati con riguardo al numero dei figli.
15) Invalidi civili.
16) Militari volontari legge n. 191 del 31 maggio 1975.
17) Aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato.
18) Età.

(1553)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso, per titoli, al posto di direttore dell'azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Messina

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 9 ottobre 1967, n. 961, modificata con legge 10 ottobre 1974, n. 494;

Visto il regolamento organico sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dell'azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Messina approvato con tele in data 28 maggio 1983;

Ritenuta la necessità di provvedere al conferimento del posto di direttore dell'azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Messina ai sensi dell'art. 12 della citata legge n. 961/1967;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento del posto di direttore dell'azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Messina.

Art. 2.

Al concorso possono essere ammessi, a domanda coloro i quali allo scadere del termine fissato dal successivo art. 3, abbiano oltre ai requisiti generali indicati per le assunzioni del personale impiegatizio dell'azienda (cittadinanza italiana, buona condotta, idoneità fisica), i seguenti ulteriori requisiti:

a) essere in possesso della laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, scienze economiche-marittime o altra laurea equipollente a norma di legge;

b) aver svolto attività professionale o prestato servizio di ruolo nella carriera direttiva presso amministrazioni dello Stato o enti pubblici, per un periodo non inferiore ad anni 15 e che dimostrino di possedere specifica competenza all'esercizio delle funzioni annesse al posto da conferire;

c) non aver superato il limite massimo di 45 anni di età salvo, ove ricorrano tutte le elevazioni consentite per legge.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 3.000 firmata dal concorrente deve essere diretta al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del demanio marittimo e dei porti - Viale Asia - Roma-Eur.

Essa deve indicare cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio del candidato e il possesso dei requisiti di cui allo art. 2 ed inoltre pervenire entro il termine perentorio di giorni trenta da quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada il giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda il concorrente dovrà assumere l'obbligo di trasferire la propria residenza in Messina. La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio o da un segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 4.

Il concorrente, ai fini della valutazione deve allegare alla domanda:

a) diploma originale del titolo di studio posseduto; in luogo del diploma originale, i candidati potranno presentare una copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi prescritti dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) se ha svolto attività professionale libera: documentazione attestante l'iscrizione all'albo professionale e l'esercizio della relativa attività per il richiesto periodo;

c) se ha svolto attività professionale subordinata; dichiarazione relativa agli incarichi ricoperti ed alla qualità del servizio prestato, per il richiesto periodo;

d) se dipendente dello Stato: una copia dello stato di servizio, in bollo aggiornata a data recente, rilasciata dalla competente amministrazione centrale con l'indicazione dei giudizi complessivi annuali riportati negli ultimi cinque anni e un certificato dal quale risultino i compiti svolti con indicazione della relativa durata;

e) se dipendente di ente pubblico: un certificato in carta da bollo, rilasciato dal competente organo, dal quale risultino tutti i dati e le notizie concernenti la carriera, i compiti svolti e i giudizi annuali riportati;

f) pubblicazioni o studi di materie giuridiche, economiche e tecniche di carattere marittimo ed in particolare di interesse dei servizi dell'azienda firmati dall'interessato.

Art. 5.

Nella domanda di cui all'art. 3 dovranno essere indicati gli eventuali titoli accademici aggiuntivi o titoli professionali o attinenti ai servizi dell'azienda nonché la eventuale conoscenza di lingue straniere.

Dovranno essere altresì indicati gli eventuali titoli di precedenza o preferenza previsti in favore di coloro che si trovino in possesso di particolari requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Alla domanda dovranno essere allegati i relativi titoli certificativi in originale o in copia autenticata.

Art. 6.

Per l'ammissione al concorso, per l'esame e la valutazione dei titoli, sarà costituita una commissione giudicatrice, nominata dal Ministro della marina mercantile con proprio provvedimento e composta come segue:

un magistrato amministrativo o ordinario, presidente;

due dirigenti del Ministero della marina mercantile, membri;

un docente universitario della materia di diritto della navigazione, membro;

il presidente dell'azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Messina, membro;

un funzionario della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, che disimpegnerà le funzioni di segretario.

Il punteggio complessivo attribuibile a ogni candidato mediante la valutazione dei titoli sarà effettuato secondo i seguenti criteri principali: titolo di studio, punti 5, pubblicazioni o studi in materie giuridiche, economiche e tecniche di carattere marittimo ed in particolare di interesse dei servizi dell'azienda, massimo punti 6; titoli di cui al primo comma dell'art. 5, massimo punti 3; esperienza di lavoro in materia di interesse dei servizi dell'azienda, massimo punti 16. La votazione sarà espressa in trentesimi sulla base della valutazione globale.

L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che avranno riportato una votazione non inferiore ai ventuno trentesimi.

La commissione procederà, a conclusione dei lavori, alla formazione della graduatoria degli idonei, con la relativa relazione, da sottoporre al Ministro per la marina mercantile.

Art. 7.

Il Ministro della marina mercantile procederà alla nomina del candidato che sarà classificato primo nella graduatoria degli idonei.

Tale graduatoria sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli eventuali reclami sulla graduatoria dovranno essere proposti al Ministro della marina mercantile non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica della graduatoria stessa.

Il vincitore decade dalla nomina, ove non assuma servizio entro il termine fissatogli fatto salve le eventuali proroghe che possono venire concesse dal Ministro della marina mercantile.

In caso di decadenza o di mancata accettazione da parte del vincitore il Ministro della marina mercantile può procedere alla nomina del secondo classificato.

Tale facoltà può essere esercitata entro sei mesi dal termine di cui al precedente quarto comma del presente articolo.

Art. 8.

Il rapporto di impiego ed il trattamento economico e di quiescenza saranno quelli previsti dal regolamento organico sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dell'azienda.

Roma, addì 27 dicembre 1984

Il Ministro: CARTA

(1554)

Errata-corrige ai concorsi per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo amministrativo. (Concorsi pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » n. 41 del 16 febbraio 1985).

Ai concorsi citati in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 1176 della *Gazzetta Ufficiale*, art. 1 del bando, quarto comma, all'undicesimo rigo, dove è scritto: « ...alla data del 31 dicembre 1983 per il concorso di cui al punto 1/*d*), e al 31 dicembre 1984 per il concorso indicato nel punto 2/*c*) », leggasi: « ...alla data del 31 dicembre 1983 »;

alla pag. 1176 della *Gazzetta Ufficiale*, art. 1 del bando, quarto comma, al diciottesimo rigo e seguenti, dove è scritto: « ...alla data del 31 dicembre 1983 e 31 dicembre 1984 rispettivamente per il concorso di cui al punto 1/*d*) e per quello indicato al punto 2/*c* », leggasi: « ...alla data del 31 dicembre 1983 »;

alla pag. 1177 della *Gazzetta Ufficiale*, art. 7 del bando, settimo comma, primo rigo, dove è scritto: « I vincitori del concorso pubblico saranno nominati secondo l'ordine di graduatoria, nel numero dei posti rispettivamente indicati al precedente art. 1, lettera 1/*d*) e, separatamente, nel numero dei posti indicati alla lettera 2/*c*) dello stesso art. 1, dal 1° gennaio 1985 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici. », leggasi: « I vincitori del concorso pubblico saranno nominati secondo l'ordine di graduatoria nel numero dei posti indicati al precedente art. 1, lettera 1/*d*), dal 1° gennaio 1985 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici. »;

alla pag. 1177 della *Gazzetta Ufficiale*, art. 7 del bando, ottavo comma, secondo rigo e seguente, dove è scritto: « ...del rispettivo ciclo afferente i posti vacanti al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984 rispettivamente. », leggasi: « ...del rispettivo ciclo afferente i posti vacanti al 31 dicembre 1983. »;

alla pag. 1178 della *Gazzetta Ufficiale*, art. 9 del bando, secondo comma, primo rigo e seguenti, dove è scritto: « I vincitori del concorso speciale per esame, ed i vincitori del concorso pubblico, per titoli e per esami, relativi ai posti disponibili al 31 dicembre 1984, sono tenuti... », leggasi: « I vincitori del concorso speciale per esami, relativo ai posti disponibili al 31 dicembre 1984, sono tenuti... ».

(1401)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione alla graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di dietetica, sessione anno 1983

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 4 ottobre 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 31 ottobre 1984 concernente la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di dietetica, sessione anno 1983;

Accertato che al n. 8 del citato elenco è stato erroneamente riportato il nome Floriani Mario, anziché Floriani Marco;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 8 della graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di dietetica, sessione anno 1983, approvata con decreto ministeriale 4 ottobre 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 31 ottobre 1984 leggasi: « Floriani Marco », anziché « Floriani Mario ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 6 marzo 1985

Il Ministro: DEGAN

(1555)

Modificazione alla graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di geriatria, sessione anno 1983

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 29 novembre 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 351 del 22 dicembre 1984 concernente la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di geriatria, sessione anno 1983;

Accertato che al n. 132 del citato elenco è stata erroneamente riportata la data di nascita 8 settembre 1945, anziché 8 novembre 1945, relativa al dott. Maffettone Paolino;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 132 della graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di geriatria, sessione anno 1983, approvata con decreto ministeriale 29 novembre 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 351 del 22 dicembre 1984 leggasi: « 8 novembre 1945 » anziché « 8 settembre 1945 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 6 marzo 1985

Il Ministro: DEGAN

(1556)

Modificazione alla graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di radiologia, sessione anno 1979.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 17 luglio 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 21 agosto 1981 concernente la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di radiologia, sessione anno 1979;

Accertato che al n. 20 del citato elenco è stato erroneamente riportato il cognome Morricca Brunello, anziché Morrica Brunello;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 20 della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di radiologia sessione anno 1979, approvata con decreto ministeriale 17 luglio 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 21 agosto 1981 leggasi: « Morrica Brunello » anziché « Morricca Brunello ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 6 marzo 1985

Il Ministro: DEGAN

(1557)

Modificazione alla graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di anatomia ed istologia patologica, sessione anno 1983.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 novembre 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 345 del 17 dicembre 1984 concernente la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di anatomia ed istologia patologica, sessione anno 1983;

Accertato che al n. 7 del citato elenco è stata erroneamente riportata la data di nascita 21 dicembre 1946, anziché 20 dicembre 1946, relativa al dott. Cori Giorgio Carlo;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 7 della graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di anatomia ed istologia patologica, sessione anno 1983, approvata con decreto ministeriale 9 novembre 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 345 del 17 dicembre 1984 leggasi: « 20 dicembre 1946 » anziché « 21 dicembre 1946 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 6 marzo 1985

Il Ministro: DEGAN

(1558)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a sessantacinque posti di consigliere nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 45-46 dell'11-18 novembre 1982, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 giugno 1982, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1982, registro n. 119, foglio n. 39, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, a sessantacinque posti di consigliere in prova nelle segreterie universitarie, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1980, registro n. 29, foglio n. 5, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

(1094)

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di tecnico coadiutore presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 45-46 dell'11-18 novembre 1982, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1982, registro n. 89, foglio n. 15, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano (specialità laboratorio elettronico), indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1980, registro n. 47, foglio n. 207, e sono stati dichiarati il vincitore e gli idonei del concorso predetto.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 45-46 dell'11-18 novembre 1982, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1982, registro n. 89, foglio n. 17, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano (specialità laboratorio sismico), indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1980, registro n. 47, foglio n. 207, e sono stati dichiarati il vincitore e l'idoneo del concorso predetto.

(1095-1096)

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione di un concorso per borse di studio

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche parte III, n. 1 dell'8 marzo 1985, è stato pubblicato il seguente concorso per borse di studio:

Bando n. 219.17 (scadenza 10 maggio 1985):

sei borse di studio offerte dal Public Health Service del Department of Health and Human Services degli Stati Uniti d'America - anno accademico 1986-87.

(1561)

PROVINCIA DI BOLZANO

Concorso, per titoli ed esami, a posti di aiuto corresponsabile ospedaliero presso le unità sanitarie della provincia.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, presso le unità sanitarie locali della provincia, per la copertura di quattro posti di aiuto corresponsabile ospedaliero:

U.S.L. centro-sud: due posti, di cui un posto riservato al gruppo linguistico italiano e un posto riservato al gruppo linguistico tedesco;

U.S.L. est: un posto, riservato al gruppo linguistico tedesco;

U.S.L. ovest: un posto, riservato al gruppo linguistico tedesco.

Il bando di concorso è riservato al personale medico addetto al servizio provinciale di cui alla legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, e successive modifiche, in servizio alla data di entrata in vigore della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20.

Requisito di ammissione è il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiane e tedesca previsto dalle disposizioni legislative.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio personale del servizio sanitario della provincia di Bolzano.

(1531)

OSPEDALI « GALLIERA » DI GENOVA

Concorsi a posti di personale sanitario

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di neurochirurgia;

un posto di operatore C.E.D.;

un posto di guardiano.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(1563)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1984, n. **64.**

Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 348 in data 19 dicembre 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 19 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Ambito di applicazione della legge

Le presenti norme, emanate in conformità ai criteri generali approvati dal CIPE con deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 19 dicembre 1981, si applicano a tutti gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, nonché a quelli acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.

Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:

a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;

b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata, non attuati da enti pubblici;

c) di servizio per i quali la legge preveda la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;

d) di proprietà degli enti pubblici previdenziali, purché non realizzati o recuperati a totale carico e con il concorso o contributo dello Stato e delle regioni;

e) case albergo, comunità alloggio realizzate coi finanziamenti previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457, e destinate ad attività assistenziali.

Possono altresì essere esclusi, previa specifica individuazione con atto deliberativo della Regione, quegli alloggi che per le modalità di acquisizione, per la destinazione funzionale, per le caratteristiche dell'utenza insediata, o per particolari caratteri di pregio storico-artistico, non siano utilizzati o utilizzabili per i fini propri dell'edilizia residenziale pubblica.

I presenti criteri si applicano, altresì, alle assegnazioni delle case parcheggio e dei ricoveri provvisori non appena sia cessata la causa dell'uso contingente per la quale sono stati realizzati e sempreché abbiano tipologie e standards abitativi adeguati.

Per l'assegnazione di alloggi che abbiano formato oggetto di interventi di recupero, ristrutturazione o risanamento a totale carico, o con il concorso o contributo dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni è data priorità ai precedenti occupanti purché gli stessi siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, primo comma, della presente legge, fatta eccezione per il requisito di cui alla lettera *f*) del suddetto comma.

Agli alloggi di cui al comma precedente non richiesti da precedenti occupanti o non occupati, si applicano le norme previste dalla presente legge.

Art. 2.
Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica

Può partecipare al bando di concorso per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica:

a) chi abbia la cittadinanza italiana (il cittadino straniero è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali);

b) chi abbia la residenza anagrafica o presti attività lavorativa nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

c) chi non sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, sia nella provincia sia nel comprensorio nel cui ambito è pubblicato il bando di concorso;

d) chi non sia titolare di diritti di cui al precedente punto *c*) su uno o più alloggi ubicati in qualsiasi località il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio con condizioni abitative medie nell'ambito regionale. Detto valore locativo medio è determinato in L. 10.000.000;

e) chi non abbia ottenuto l'assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, o di alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici non economici per le finalità proprie dell'E.R.P. su tutto il territorio nazionale, sempreché l'alloggio non sia utilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

f) chi fruisca alla data di pubblicazione del bando di concorso di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso all'edilizia sovvenzionata vigente al momento dell'indizione del bando di concorso; ferma restando l'applicazione del primo comma dell'art. 21 della legge n. 457/78, e successive modificazioni e integrazioni. Ai fini dell'aggiornamento delle fasce di reddito di cui al terzo comma dell'art. 14 della legge regionale 26 luglio 1984, n. 33, detto limite viene aggiornato biennalmente dalla Regione con riferimento al mese di luglio in base all'indice ISTAT delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria dell'anno immediatamente precedente;

g) chi non abbia ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.

Ai fini del requisito di cui alla lettera *c*) del precedente comma, è da considerarsi adeguato l'alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti il nucleo familiare del concorrente e, comunque, non inferiore a due e non superiore a cinque, e che non sia stato dichiarato igienicamente inidoneo dall'autorità competente.

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente *more uxorio*, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, gli affini entro il secondo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita duri da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente, sia da parte della (o delle) persona (e) convivente.

Possono altresì partecipare ai bandi di concorso le famiglie di nuova formazione come definite al successivo art. 11, n. 7, lettera *b*). In tal caso ai fini del requisito di cui alla lettera *f*) del presente articolo il reddito annuo complessivo è costituito dalla somma dei redditi percepiti da ciascuno dei nubendi.

In caso di decesso dell'aspirante assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda i componenti del nucleo familiare come definito al comma precedente e secondo l'ordine ivi indicato.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere *c*), *d*), *e*), *g*), da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione.

I requisiti di cui al comma precedente debbono permanere in costanza di rapporto, fatta eccezione per il requisito di cui alla lettera *f)* primo comma, dell'art. 2, per il quale valgono le prescrizioni di cui all'art. 21, secondo comma.

Particolari requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità, ovvero in relazione a peculiari esigenze locali.

Per tali interventi, i provvedimenti regionali di localizzazione potranno prevedere i requisiti integrativi rispondenti alle finalità programmatorie, con riferimento anche alla eventuale anzianità di residenza.

Art. 3.

Ente legittimato alla emissione del bando

Le assegnazioni che, a norma dell'art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono di competenza dei comuni, debbono avvenire mediante pubblico concorso conseguente alla pubblicazione di appositi bandi finalizzati alla formazione di graduatorie generali permanenti per ambiti territoriali definiti dalla Regione. La Regione è autorizzato anche ad emanare bandi speciali per l'assegnazione di alloggi specificatamente individuati.

Alla stesura, formulazione e formale emissione del bando generale di assegnazione degli alloggi provvede il comune o il consorzio dei comuni, nel cui territorio sono localizzati gli interventi costruttivi, sulla base delle disposizioni di legge e delle indicazioni fornite dallo I.A.C.P. competente per territorio.

Qualora più comuni compresi nello stesso ambito territoriale fossero interessati da localizzazioni di edilizia residenziale pubblica, i provvedimenti sopra descritti dovranno essere assunti dalle diverse amministrazioni comunali, o da loro consorzi, mediante l'emissione dei singoli bandi, possibilmente contemporanei.

Gli interessati all'assegnazione potranno partecipare ad un solo bando generale tra quelli emanati nell'ambito territoriale.

I bandi generali dovranno essere emessi nello stesso anno dall'inizio dei lavori e comunque dopo il mese di maggio.

Nel caso di mancato adempimento da parte dell'ente legittimato all'emissione dei bandi, la Regione surroga gli adempimenti avvalendosi dello I.A.C.P. competente per territorio al quale saranno riconosciuti i costi vivi sopportati.

Le funzioni esecutive concernenti l'assegnazione degli alloggi possono essere delegate dai comuni agli istituti autonomi case popolari, trattandosi di materia non trasferita né delegata, ma attribuita alla competenza primaria dei comuni, nel qual caso agli stessi saranno addebitati i costi vivi sopportati dall'istituto delegato.

Art. 4.

Ambito territoriale del bando

Ai fini dell'assegnazione delle abitazioni realizzate mediante finanziamenti disposti per interventi di edilizia residenziale pubblica il territorio regionale è suddiviso in U.L.S. come definite dalla legge regionale 9 luglio 1976, n. 41, o loro aggregazioni.

Si dà mandato alla giunta regionale in presenza di consorzi di comuni costituiti per l'emissione di bandi di assegnazione, di individuare ambiti territoriali diversi.

Nei casi in cui il finanziamento è destinato al recupero del patrimonio pubblico esistente, l'ambito del bando di assegnazione può essere limitato al territorio del comune nel quale si realizza l'intervento di recupero.

Tutti i cittadini residenti o che prestino la loro attività lavorativa in uno dei comuni compresi nell'U.L.S. possono concorrere all'assegnazione dell'80 % degli alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati in uno dei comuni dello stesso ambito territoriale, purché in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti, mentre il restante 20 % dovrà essere assegnato mediante graduatoria speciale ai residenti nel comune in cui sorgono le costruzioni, ove siano stati esclusi dall'assegnazione sulla base della graduatoria generale.

Ove più comuni, compresi in un medesimo ambito territoriale fossero interessati da interventi di edilizia residenziale pubblica, i concorrenti dovranno esprimere preferenza per una soltanto delle localizzazioni fermo restando che la scelta dell'alloggio seguirà l'ordine della graduatoria.

Art. 5.

Forme di pubblicità

Il bando di concorso è pubblicato mediante affissione di manifesti per almeno quindici giorni utili consecutivi nell'albo pretorio e nelle sedi di decentramento del comune o dei comuni, appartenenti allo stesso ambito in cui si trovano gli alloggi, nonché nelle sedi degli I.A.C.P., competenti per territorio, in luogo aperto al pubblico.

I comuni dovranno altresì assicurare la massima pubblicizzazione dei bandi con le idonee forme, tra le quali:

affissione di manifesti nelle sedi decentrate dei comuni e nelle sedi degli I.A.C.P. e degli altri enti pubblici;

pubblicazione di avviso sui quotidiani e radio-giornali di maggiore ascolto e diffusione locale nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.

Per l'assegnazione di alloggi riservati o destinati alle categorie speciali di cui al successivo art. 15, possono essere adottate, in aggiunta a quelle previste, altre forme di pubblicità. In particolare, per quanto attiene gli emigrati, i comuni sono tenuti a trasmettere copia del bando alle rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero e alla Direzione generale emigrazione e affari sociali del Ministero degli affari esteri.

Alla pubblicazione di tutti i bandi sarà data inoltre notizia al pubblico mediante inserzione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

Art. 6.

Contenuti del bando

Il bando deve indicare:

a) i comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale nel quale si trovano gli alloggi da assegnare;

b) la localizzazione di interventi costruttivi speciali per i quali siano previste diverse modalità di assegnazione degli alloggi;

c) i requisiti di carattere generale prescritti dall'art. 2 nonché gli eventuali altri requisiti che potranno essere stabiliti nei programmi di intervento;

d) le norme per la determinazione del canone di locazione;

e) il termine non inferiore a quarantacinque e non superiore a novanta giorni per la presentazione della domanda;

f) i documenti da allegare alla domanda, tenendo anche conto della particolare situazione dei lavoratori emigrati allo estero.

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di trenta giorni.

Art. 7.

Contenuti e presentazione delle domande

I moduli per la presentazione delle domande, predisposti a cura dell'ente banditore su schema tipo elaborato dal consorzio fra gli I.A.C.P. della Regione, saranno distribuiti, a richiesta, dagli uffici comunali e dagli I.A.C.P. competenti per territorio.

La domanda deve indicare:

a) la cittadinanza nonché la residenza del concorrente o il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;

b) la composizione del nucleo familiare;

c) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;

d) il reddito complessivo del nucleo familiare;

e) il luogo ed il tipo di lavoro del concorrente e degli altri componenti il nucleo familiare;

f) ogni altro elemento utile ai fini della valutazione del bisogno di alloggio;

g) il luogo in cui dovranno pervenire al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso.

Alla domanda debbono essere allegati i documenti indicati nel bando.

Il concorrente deve dichiarare nei modi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che sussistono in favore di lui e dei componenti il suo nucleo familiare, i requisiti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, dell'art. 2. Per la partecipazione a concorsi riservati a particolari categorie debbono essere indicati altresì gli elementi idonei a dimostrare l'appartenenza del concorrente alla categoria.

La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale.

Sono esclusi dal concorso i concorrenti che abbiano presentato la domanda dopo la scadenza del termine fissato nel bando.

Art. 8.

Presentazione delle domande

Gli aspiranti dovranno presentare la domanda al comune di residenza, fatta eccezione per il caso previsto al comma successivo.

Gli aspiranti che prestano la propria attività lavorativa in uno dei comuni inclusi nel territorio delimitato ai fini del concorso, ma che abbiano residenza in un comune esterno, possono presentare la domanda di partecipazione al relativo bando al comune sede di lavoro, dandone notizia a quello di residenza.

I lavoratori emigrati all'estero hanno facoltà di concorrere per un solo ambito territoriale da indicare in una dichiarazione raccolta da una rappresentanza consolare, che rilascerà un certificato da allegare alla domanda.

Art. 9.

Istruttoria delle domande

In applicazione del disposto dell'art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, all'istruttoria delle domande pervenute a ciascun comune provvedono gli uffici del comune stesso.

A tal fine i comuni possono avvalersi degli organi dell'amministrazione dello Stato e degli enti locali e richiedere agli interessati i documenti eventualmente occorrenti per comprovare la situazione denunciata nella domanda, fissando all'uopo un termine perentorio non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine massimo per la presentazione dei documenti è prorogato di ulteriori trenta giorni.

Le domande con la documentazione acquisita sono trasmesse, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nel bando, alla commissione di cui al successivo art. 10 per la formazione della graduatoria. La scadenza prevista dal comma precedente per bandi di concorso relativi ad ambiti territoriali con popolazione residente superiore a 200 mila abitanti può essere prorogata di trenta giorni.

Per l'esecuzione delle funzioni di cui ai precedenti comma i comuni possono avvalersi, previa convenzione, dello I.A.C.P. territorialmente competente.

Nel caso di inadempienza la giunta regionale impartisce le istruzioni necessarie per l'esecuzione della graduatoria.

Al fine di acquisire più ampi elementi di giudizio in base ai quali la Regione possa programmare gli interventi nel settore dell'E.R.P., la giunta regionale provvede ad impartire disposizioni ai comuni e agli I.A.C.P. per la raccolta delle informazioni contenute nei moduli di domanda e al consorzio regionale degli I.A.C.P. per la loro elaborazione a livello regionale.

Art. 10.

Commissioni preposte alle graduatorie

La graduatoria è predisposta da un organo collegiale di nomina regionale con competenza territoriale determinata dalla Regione stessa. Detta commissione è istituita presso l'I.A.C.P. competente per territorio. L'ampiezza dell'ambito territoriale di competenza della commissione viene definita in relazione alla entità della domanda al fine di assicurare che i tempi di formazione della graduatoria definitiva di assegnazione non superino gli undici mesi dall'emanazione del bando. Tale obiettivo può altresì essere garantito per le aree metropolitane, con la formazione di più commissioni nominate dalla Regione.

La commissione è composta:

a) da un magistrato, ordinario o amministrativo, anche a riposo, con funzioni di presidente;

b) da due rappresentanti degli enti locali designati dalla sezione regionale dell'ANCI su proposta dei comuni dell'ambito territoriale, con la presenza delle minoranze;

c) da un rappresentante della Regione;

d) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative su base nazionale, designato d'intesa dalle medesime;

e) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative a livello nazionale, designato d'intesa dalle medesime;

f) da un rappresentante dell'ente gestore nel cui ambito territoriale sorgono gli alloggi da assegnare.

La giunta regionale, provvede alla nomina dei membri supplenti, che devono essere designati dai medesimi enti e organizzazioni contestualmente ai componenti effettivi la commissione.

La commissione può regolarmente funzionare quando sono nominati almeno cinque componenti, sulla base delle designazioni pervenute.

La commissione elegge nel proprio seno il vice presidente.

Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la partecipazione di metà più uno dei componenti la commissione. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il presidente e gli altri componenti designati durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

La segreteria è formata da dipendenti dell'istituto autonomo per le case popolari. Tra essi la commissione sceglie il segretario.

Ai componenti della commissione viene attribuito un compenso pari a quello determinato per i membri dei consigli di amministrazione di ciascun I.A.C.P. La copertura di spesa è assicurata nei programmi di intervento concernenti le attuazioni dei piani di edilizia residenziale sovvenzionata e i relativi oneri sono a carico di ciascun I.A.C.P.

Art. 11.

Punteggi da attribuire ai concorrenti

I punteggi da attribuire ai concorrenti sono stabiliti come segue:

1) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in baracche, stalle, seminterrati, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte e simili: punti 4;

per locali impropriamente adibiti ad abitazione, e sempre che siano privi di servizi igienici propri regolamentari, devono intendersi tutti quei locali che per la loro struttura e originaria destinazione, secondo la licenza comunale, non siano destinati ad abitazione. Per soffitta si intende il locale ricavato tra l'ultimo piano e il tetto senza plafonature;

la condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggi a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione in locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica;

2) richiedenti che abitino alla data del bando col proprio nucleo familiare:

a) in alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione, certificato dal comune si consideri scadente ai sensi dell'art. 21 della legge n. 392/78: punti 2;

b) in alloggio con servizio igienico esterno in comune con altre famiglie: punti 3;

3) richiedenti che abitino alla data del bando col proprio nucleo familiare in alloggio super affollato:

a) oltre 2 persone a vano abitabile: punti 1;
b) oltre 3 persone a vano abitabile: punti 2;
c) oltre 4 persone a vano abitabile: punti 3;

per vano abitabile si deve intendere ogni locale, con esclusione della cucina e dei servizi, che abbia i requisiti previsti dall'art. 3, quarto comma, del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, e comune non inferiore a 8 mq;

4) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno 2 anni dalla data del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno 2 unità:

a) se la coabitazione non determina sovraffollamento: punti 1;

b) se la coabitazione determina sovraffollamento: punti 2;

la condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggi a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione in locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica;

5) richiedenti il cui reddito pro-capite complessivo annuo, risulti non superiore all'importo di:

a) L. 1.500.000 annuo per persona: punti 1;
b) L. 1.000.000 annuo per persona: punti 3.

Dette classi di reddito vengono aggiornate annualmente con riferimento all'indice di incremento applicato al limite di assegnazione.

Il reddito di riferimento è quello imponibile, relativo alla dichiarazione fiscale dell'anno precedente il bando, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, fermo restando l'applicazione del primo comma dell'art. 21 della legge n. 457/78 e successive modificazioni e integrazioni. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo perseguiti, ivi compresi quelli esentasse;

6) richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio:

a) richiedenti, fruenti di alloggi di servizio, che debbano abbandonare l'alloggio per collocamento in quiescenza, per trasferimento d'ufficio, per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro: punti 2;

b) a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando: punti 4;

c) a seguito di ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto: punti 4;

7) richiedenti che appartengono alle seguenti categorie:

a) abbiano superato il 60° anno di età, non svolgano alcuna attività lavorativa, vivano soli o in coppia, eventualmente anche con un minore a carico: punti 2;

b) contraggano matrimonio entro la data di scadenza del bando: punti 1;

abbiano contratto matrimonio non oltre due anni prima della data del bando: punti 2;

c) richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti handicappati con percentuale di invalidità compresa fra l'81% e il 100%: punti 3;

richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti handicappati con percentuale di invalidità compresa fra il 71% e l'80%: punti 2.

Le certificazioni, attestanti le condizioni di cui al punto 7/*c*) devono essere rilasciate dalle U.L.S. e devono contenere la descrizione del tipo di menomazione e della relativa percentuale di invalidità, come disposto dalla legge 30 marzo 1971, n. 118 e indicato nelle apposite tabelle approvate con decreto ministeriale 25 luglio 1980;

d) lavoratori dipendenti emigrati all'estero, che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza: *punti* 2;

e) profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio e che non svolgono attività lavorativa: *punti* 2.

Gli appartenenti a categorie speciali di cui ai precedenti punti 7/*a*), 7/*b*), 7/*c*), 7/*d*) e 7/*e*) oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, sono collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative ad ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale. Le graduatorie speciali così formate, sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, per determinazione della Regione o per espressa previsione della legge di finanziamento.

Tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui all'art. 15 della presente normativa ad eccezione di quelli di cui al punto 7/*e*);

8) nuclei familiari composti da cinque e più persone: punti 1.

In ipotesi di punteggio cumulabile con altri punteggi tra loro non cumulabili, si tiene conto del punteggio maggiore.

Non sono cumulabili fra loro i punteggi di uno stesso paragrafo.

Non sono inoltre cumulabili fra loro i punteggi previsti ai paragrafi 1) e 2).

Art. 12.
Formazione delle graduatorie

La commissione, entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso, forma la graduatoria provvisoria. Detta scadenza può essere prorogata di trenta giorni per gli ambiti con popolazione superiore ai 200.000 abitanti.

Non sono valutabili eventuali modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive del richiedente sopravvenute dopo la data di pubblicazione del bando, ad eccezione dell'ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto, che dovrà comunque essere inoltrata dal richiedente entro il termine stabilito per l'opposizione alla graduatoria provvisoria.

Entro quindici giorni dalla sua formazione, la graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente nonché dei modi e dei termini per l'opposizione è pubblicata ed affissa per quindici giorni consecutivi nell'albo pretorio del comune o dei comuni dell'ambito territoriale in cui si trovano gli alloggi e nella sede dell'istituto autonomo per le case popolari in un luogo aperto al pubblico.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia della avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo del servizio postale.

Dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria viene data notizia nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria nell'albo pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, gli interessati possono presentare opposizione, alla commissione, che provvede in merito sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso, entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti che egli avrebbe potuto presentare nel termine all'uopo fissato.

Esaurito l'esame delle opposizioni, la commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi a mezzo di notaio, tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La graduatoria è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

Art. 13.
Aggiornamento delle graduatorie

Per gli alloggi destinati alla generalità dei lavoratori e da assegnare in locazione semplice, il comune o i comuni compresi in uno stesso ambito territoriale, provvedono alla pubblicazione dei bandi di concorso generali, ai fini della formazione di una unica graduatoria degli aventi titolo all'alloggio, da valere per l'assegnazione di tutti gli alloggi che saranno ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria stessa.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni e, comunque, fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti nei successivi commi.

Bandi generali devono essere pubblicati ogni due anni, dal comune o dai comuni compresi in uno stesso ambito territoriale.

Per la formazione e l'approvazione della nuova graduatoria generale si osservano le disposizioni generali previste negli articoli precedenti.

Gli aspiranti appartenenti a categorie per le quali siano previsti specifici interventi sono collocati — di ufficio — nella graduatoria speciale con lo stesso punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

Le graduatorie, formate ai sensi del presente articolo, valgono anche per l'assegnazione degli alloggi che si renderanno disponibili.

Art. 14.
Accertamento dei requisiti

Gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni possono far espletare in qualsiasi momento, da organismi ed enti a ciò abilitati, accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti.

In particolare, l'accertamento del reddito deve avvenire normalmente tramite presentazione da parte del richiedente di copia della dichiarazione dei redditi relativi all'anno precedente il bando di concorso per ogni componente il nucleo familiare che svolga attività lavorativa autonoma o dipendente o percepisca pensione.

In ogni caso il concorrente deve fare attestare sul retro dello stato di famiglia l'eventuale iscrizione alla camera di commercio o presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti l'eventuale iscrizione alla camera di commercio di ciascuno dei componenti la famiglia.

La eventuale mancanza di reddito deve essere documentata da certificato di disoccupazione rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro, e, qualora sussistano le condizioni, da apposita dichiarazione dello stato di indigenza rilasciata dagli uffici assistenza del comune di residenza.

L'assenza di documentazione che comprovi lo stato di indigenza comporta l'esclusione del richiedente dalla graduatoria, qualora l'interessato non presenti la documentazione entro il termine stabilito dagli organi di cui al primo comma del presente articolo.

Nel caso in cui le commissioni preposte alla formazione delle graduatorie o gli enti competenti all'assegnazione ed alla gestione degli alloggi, in base ad elementi obiettivamente accertati, si trovino di fronte a casi in cui il reddito documentato ai fini fiscali appaia palesemente inattendibile, hanno l'obbligo di trasmettere agli uffici finanziari, per gli opportuni accertamenti tale documentazione, dandone comunicazione all'interessato.

In pendenza di tali accertamenti i concorrenti sono comunque collocati in graduatoria, fermo restando che dopo le risultanze dell'accertamento la loro posizione in graduatoria potrà essere modificata.

Per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni o documentazioni risultate false o avvenute in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima si applica quanto previsto all'art. 20.

Art. 15.

Riserve

La Regione, anche su proposta dei comuni interessati, può riservare un'aliquota, non superiore al 25% degli alloggi, da assegnare annualmente per ciascun ambito territoriale, per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa (pubbliche calamità, sfratti, sistemazione dei profughi, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine), o da altri gravi particolari esigenze individuate dai comuni.

Tutte le quote di riserva previste dalle vigenti disposizioni debbono essere contenute nel predetto 25% di alloggi da assegnare annualmente in ciascun ambito.

La riserva di alloggi a favore di profughi, di cui all'art. 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è autorizzata dal presidente della giunta regionale, o dall'assessore delegato, su proposta del comune territorialmente competente, nell'ambito della quota del 25% stabilita al primo comma del presente articolo.

Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria che non può eccedere la durata di due anni.

Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica i requisiti richiesti sono quelli di permanenza.

L'accertamento dei requisiti viene effettuato dalla commissione di cui al precedente art. 10 previa istruttoria da parte dei comuni interessati.

Ogni altra forma di riserva al di fuori di quella prevista dai presenti criteri, dovrà essere determinata da leggi regionali, fatte salve diverse disposizioni stabilite da leggi nazionali.

E' abrogata ogni disposizione speciale concernente la riserva di alloggi per specifiche categorie di cittadini.

Art. 16.

Ente competente alle assegnazioni

Ai sensi dell'art. 55 della legge 5 agosto 1978, n. 457, all'assegnazione degli alloggi provvede il comune nel cui territorio gli alloggi stessi sono stati realizzati, con deliberazione immediatamente esecutiva del proprio consiglio comunale, sottoposta al solo controllo di legittimità, ovvero con delibera della giunta municipale assunta con procedura d'urgenza.

Non può essere assegnato un alloggio con un numero di vani abitabili superiore al numero dei componenti il nucleo familiare.

Dal computo dei vani abitabili, determinati ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 3 del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, sono esclusi i vani destinati a servizi, il disimpegno e la cucina.

La Regione su motivata e documentata richiesta congiunta dell'ente gestore e dei comuni compresi in un determinato ambito territoriale, può autorizzare l'assegnazione di alloggi con un rapporto differenziato vani-numero componenti.

Art. 17.

Modalità e tempi

Almeno tre mesi prima della presunta data di ultimazione dei lavori, l'ente attuatore dà notizia al comune del numero, della tipologia degli alloggi che si renderanno disponibili e della data della loro disponibilità.

Per gli alloggi di risulta non destinati alla mobilità di cui all'art. 19 tale notizia dovrà essere data da ogni ente proprietario o gestore entro dieci giorni dal momento in cui perviene la disdetta formale dei locali.

Nella comunicazione dovrà essere indicata la consistenza dei singoli alloggi.

Il comune effettua l'assegnazione degli alloggi in base alla graduatoria definitiva formulata dalla commissione ex art. 10, tenendo conto delle prescrizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 16 della presente legge.

Dell'avvenuta assegnazione il comune dà notizia agli aventi diritto con lettera raccomandata, nella quale deve essere indicato il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio, e, per conoscenza, all'I.A.C.P. competente, e agli altri comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale nei quali siano disponibili alloggi da assegnare.

Alle operazioni di scelta dovranno presenziare sia funzionari del comune che dell'istituto autonomo case popolari.

La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli da assegnare, è compiuta dagli assegnatari secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria.

La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata. In caso di mancata presentazione o scelta dell'alloggio entro i termini stabiliti dal comune l'assegnatario decade dalla assegnazione, salvo che la mancata presentazione o scelta siano dovute a grave impedimento da documentarsi dall'interessato.

Per il caso previsto dal comma che precede la dichiarazione di decadenza — previa comunicazione all'assegnatario, mediante lettera raccomandata, del fatto che può giustificarla, con la fissazione di un termine non inferiore a dieci e non superiore a quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti — è pronunciata dal sindaco con propria ordinanza. I termini suindicati sono raddoppiati se si tratta di lavoratori emigrati all'estero.

Il provvedimento del sindaco — di cui al comma precedente — costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 del codice di procedura civile, titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio ad essi assegnato nel caso in cui questo non sia adeguato alla composizione del loro nucleo familiare. In tal caso essi non perdono il diritto alle future assegnazioni di alloggi, in relazione alle rispettive posizioni nella graduatoria, per il periodo di validità della stessa.

La stipula delle convenzioni di assegnazione è di competenza dell'I.A.C.P.

Gli assegnatari, prima della consegna degli alloggi, debbono presentarsi nella sede dell'istituto autonomo per le case popolari, nel giorno indicato dallo stesso con lettera raccomandata, per la sottoscrizione della convenzione di assegnazione.

In caso di mancata stipula della convenzione di assegnazione, salvo il caso di giustificato impedimento da documentare da parte dell'interessato, l'assegnatario decade dall'assegnazione.

La decadenza è pronunciata dal sindaco con propria ordinanza, con le procedure previste dai commi 9 e 10.

Dopo la stipula della convenzione l'I.A.C.P. procede alla consegna dell'alloggio all'interessato o a persona da lui delegata.

Gli adempimenti successivi alla consegna, poiché attengono a rapporti giuridici già instaurati, rientrano nell'attività di gestione degli alloggi e pertanto sono di competenza degli I.A.C.P.

L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni e, se si tratta di lavoratore emigrato all'estero, entro sessanta giorni dalla consegna, salvo proroga da concedersi dall'I.A.C.P. a seguito di motivata istanza. L'inosservanza di cui sopra comporta la decadenza dell'assegnazione.

La decadenza è pronunciata dal sindaco con propria ordinanza, con le procedure previste ai commi 9 e 10, e comporta la risoluzione di diritto della convenzione.

Contro il provvedimento del sindaco, l'interessato può proporre ricorso al pretore del luogo nel cui mandamento è situato l'alloggio, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Il pretore adito ha facoltà di sospendere l'esecuzione del provvedimento.

Il provvedimento di sospensione può essere dato dal pretore con decreto in calce al ricorso.

Art. 18.

Successione nella domanda e nella convenzione

In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario gli succedono nella domanda o nell'assegnazione o nella convenzione relativa all'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al comma terzo dell'art. 2 e secondo l'ordine ivi indicato.

In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura della convenzione uniformandosi alla decisione del giudice, o alla volontà delle stesse parti espressa nel verbale di separazione omologato dal tribunale.

Al momento della voltura della convenzione, l'ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.

Art. 19.

Cambi alloggi

Ai fini delle eliminazioni delle condizioni di sottoutilizzazione o sopraffollamento degli alloggi pubblici nonché di disagi abitativi di carattere sociale l'ente gestore predispone programmi di mobilità dell'utenza attraverso il cambio di alloggi di risulta, previa verifica dello stato d'uso e di affollamento del patrimonio ed attivando forme di partecipazione e di informazione dell'utenza medesima.

Per raggiungere gli scopi di cui al primo comma l'ente gestore d'intesa col comune può altresì utilizzare un'aliquota non superiore al 10% degli alloggi di nuova costruzione.

L'ente gestore provvederà a sostituire l'aliquota di alloggi di nuova costruzione di cui al precedente comma con un corrispondente numero di alloggi di risulta onde non sottrarre disponibilità ai partecipanti ai bandi generali.

Il programma di mobilità è comunicato agli interessati, i quali nei successivi trenta giorni, possono presentare opposizione al presidente degli I.A.C.P. il quale decide entro sessanta giorni.

L'atto dell'ente gestore, che dispone, in forza del programma di mobilità dell'utenza, il cambio obbligatorio ha valore di titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 del codice di procedura civile.

Per soddisfare le esigenze di cui sopra sono comunque consentiti cambi consensuali previa autorizzazione dell'ente gestore.

L'ente gestore potrà altresì concedere su richiesta dell'assegnatario cambi alloggi per avvicinamento al posto di lavoro, motivi di salute o altre gravi e comprovate esigenze.

Il cambio è assentito o disposto dall'ente gestore, previa verifica dell'assenza di condizioni che ostino al mantenimento dell'alloggio.

La gestione della mobilità dell'utenza è disciplinata da apposito regolamento predisposto dal consorzio fra gli I.A.C.P. entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.

Annullamento dell'assegnazione

L'annullamento dell'assegnazione viene disposto con provvedimento del sindaco del comune competente, nei seguenti casi:

a) per non permanenza dei requisiti previsti all'art. 2 accertata prima della stipula della convenzione, o prima della consegna dell'alloggio fatta eccezione per il requisito di cui al punto *f*) del succitato articolo, fino al limite previsto per la decadenza di cui all'art. 21, secondo comma;

b) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;

c) per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.

In presenza di tali condizioni, comunque accertate prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il comune, trasmette alla commissione di cui al precedente art. 10 le risultanze degli accertamenti effettuati, dandone contemporanea comunicazione all'I.A.C.P., che sospenderà la stipula del contratto o la consegna dell'alloggio nel caso di cui al punto *a*).

La commissione di cui al comma precedente dopo aver comunicato al richiedente con lettera raccomandata le risultanze degli accertamenti compiuti dal comune e di quelli da essa eventualmente disposti, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, esprime il proprio parere sull'annullamento dell'assegnazione.

I termini suindicati sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero, nel caso in cui trattasi di accertamenti effettuati prima della consegna dell'alloggio.

Il sindaco pronuncia l'annullamento dell'assegnazione sentita la commissione ex art. 10, il cui parere è obbligatorio e vincolante.

L'annullamento dell'assegnazione comporta, nel corso del rapporto di locazione, la risoluzione di diritto della convenzione. L'ordinanza del sindaco — che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sei mesi — costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

Il provvedimento del sindaco ha carattere definitivo.

Contro il provvedimento del sindaco, si applicano il tredicesimo, il quattordicesimo e il quindicesimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Art. 21.

Decadenza

Il sindaco, dispone con proprio provvedimento la decadenza dell'assegnazione dell'alloggio, nei confronti di chi:

a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio a terzi. In tale caso nei confronti del cedente verrà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria. Detta sanzione dovrà essere determinata dalla giunta;

b) abbia abbandonato l'alloggio per un periodo superiore a tre mesi, salva preventiva autorizzazione dell'istituto autonomo per le case popolari, o ne abbia mutato la destinazione d'uso;

c) abbia usato l'alloggio per scopi illeciti od immorali;

d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione di cui al precedente art. 2, salvo quanto indicato alla successiva lettera *e*);

e) fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza, come precisato al successivo comma;

f) si renda moroso per un periodo superiore a due mesi salvo quanto previsto all'art. 23, comma terzo e quarto.

La qualità di assegnatario è riconosciuta anche a colui che, nel corso del rapporto, superi il limite di reddito previsto per l'assegnazione fino ad un massimo pari al doppio di tale limite.

Gli assegnatari con redditi superiori al limite stabilito ricevono dall'ente gestore preavviso che la decadenza verrà dichiarata dopo due ulteriori accertamenti annuali consecutivi che documentino la stabilizzazione del reddito al di sopra del predetto limite. Per tutto il periodo di permanenza del reddito al di sopra del limite di decadenza, agli assegnatari interessati verrà applicato il canone di cui all'art. 14, lettera *D*), del provvedimento relativo alle norme per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma secondo della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione del CIPE pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 in data 19 dicembre 1981.

Il comune, d'intesa con l'ente gestore, predispone biennalmente programmi idonei a promuovere la mobilità degli assegnatari per i quali si verifichi la condizione di decadenza di cui al primo comma, lettera *e*): tali programmi prevedono un'offerta di alloggi da acquisire in proprietà o in locazione convenzionata.

A favore degli assegnatari di cui al comma precedente il comune può, in particolare, promuovere:

a) interventi di edilizia agevolata e convenzionata che prevedano il diritto di prelazione su una quota degli alloggi da realizzare;

b) la destinazione di una quota degli alloggi costruiti o recuperati con programmi straordinari di edilizia abitativa ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94;

c) l'utilizzo di una quota degli alloggi realizzati con interventi coordinati e integrati di edilizia sovvenzionata-convenzionata e agevolata-convenzionata regionale.

La giunta regionale, in relazione ai piani di localizzazione di interventi di edilizia agevolata fruenti di contributo dello Stato o della Regione medesima, determina, anche su proposta del comune interessato, la quota di alloggi da destinare prioritariamente agli assegnatari che hanno ricevuto il preavviso di decadenza di cui al terzo comma.

Il comune, d'intesa con l'ente gestore può graduare l'invio del preavviso di decadenza agli assegnatari con un reddito superiore al limite massimo stabilito al comma secondo del presente articolo in considerazione di particolari situazioni abitative e con priorità per i redditi più alti.

Per il procedimento si applicano le disposizioni previste per l'annullamento dell'assegnazione.

La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto della convenzione.

Il provvedimento del sindaco — che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sei mesi — costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazione o proroghe.

Il provvedimento del sindaco ha carattere definitivo.

Contro il provvedimento del sindaco, si applicano il tredicesimo, il quattordicesimo e il quindicesimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Art. 22.

Occupanti senza titolo

L'ente gestore dispone, con provvedimento del proprio legale rappresentante, il rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo.

A tal fine, diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio.

Il provvedimento dell'ente gestore, che deve contenere per l'occupante senza titolo il termine per il rilascio non superiore a trenta giorni, costituisce ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 del codice di procedura civile titolo esecutivo nei confronti di chi occupa l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

Nei confronti di chi fruisce di un alloggio ceduto il termine di cui al precedente comma non dovrà essere superiore a novanta giorni.

Il provvedimento dell'ente gestore dovrà essere notificato al comune per l'applicazione della sanzione pecuniaria.

L'occupante senza titolo è tenuto al risarcimento dei danni in misura corrispondente all'importo dei canoni e dei servizi, salvo i maggiori danni che potranno essere rivendicati dall'ente proprietario dell'alloggio.

Nei confronti di coloro che alla data del 31 dicembre 1983 occupavano senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica e che presentino apposita domanda entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il comune dispone l'assegnazione di un alloggio nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 2.

L'assegnazione di cui al comma precedente, è subordinata:

a) al protrarsi dell'occupazione da parte dello stesso nucleo familiare dalla data del 31 dicembre 1983;

b) all'accertamento da parte della commissione ex art. 10 del possesso, da parte degli occupanti, dei requisiti prescritti dal precedente art. 2 alla data di entrata in vigore della presente legge e al momento dell'assegnazione;

c) all'impegno da parte dell'occupante al pagamento anche rateale di tutti i canoni e spese dovute a decorrere dalla data di occupazione abusiva.

Art. 23.

Morosità

L'ente gestore, previa messa in mora dell'inquilino, procede alla risoluzione del contratto in caso di morosità superiore a due mesi con conseguente decadenza dall'assegnazione.

La morosità dell'assegnatario nel pagamento del canone può essere sanata entro trenta giorni dalla messa in mora per non più di una volta nel corso dell'anno.

Non è causa di risoluzione del contratto la morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario, qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grave difficoltà, accertata dall'ente gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione.

Tale impossibilità o grave difficoltà non può comunque valere per più di sei mesi.

In tali casi la Regione, tramite il fondo sociale di cui all'art. 19 del provvedimento relativo alle norme per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione del CIPE pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 in data 19 dicembre 1981, provvederà a sanare la situazione di morosità dell'assegnatario nei confronti dell'ente gestore, versando allo stesso l'intero ammontare del canone di locazione e delle quote per servizi non introitate dall'ente per i motivi di cui ai commi precedenti.

Art. 24.

Ospitalità

L'ente gestore può concedere l'ospitalità temporanea per il periodo di un anno, alle seguenti condizioni:

a) per motivi di studio, di lavoro, di assistenza o motivi similari che dovranno essere valutati di volta in volta da parte dell'ente gestore;

b) per i casi di convivenza *more uxorio*, dichiarata con atto di notorietà sia da parte dell'assegnatario, sia da parte del convivente.

Il periodo di un anno può essere eventualmente prorogato con nuova autorizzazione dell'ente gestore.

Il rinnovo dell'autorizzazione comporta la revisione del canone di locazione sulla base dei criteri generali contenuti nel provvedimento relativo alle norme per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione del CIPE pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 in data 19 dicembre 1981, tenendo conto del reddito complessivo del nucleo familiare.

L'ospite temporaneo non ha diritto a subentrare nel rapporto locativo in caso di decesso del titolare o di interruzione per qualsiasi causa del rapporto locativo stesso.

L'eventuale sovraffollamento che potrebbe venirsi a determinare non dà diritto al titolare di avanzare richiesta di cambio alloggio.

Dopo due anni di ospitalità temporanea l'ente gestore potrà eventualmente autorizzare, su richiesta dell'assegnatario, l'ampliamento stabile del nucleo familiare e qualora l'ingresso del nuovo componente non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti dall'art. 2 per la permanenza.

L'ampliamento stabile del nucleo familiare istituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro con relativa applicazione della normativa di gestione.

L'ospitalità abusiva, configurando una cessione parziale dell'alloggio comporta per il cedente e l'occupante senza titolo l'applicazione della normativa di cui agli articoli 21 e 22.

Art. 25.

Inadempimenti

Nel caso di mancato assolvimento di alcuno degli adempimenti attribuiti dalla competenza dei comuni, la giunta regionale si riserva, decorso un termine perentorio preventivamente assegnato, di surrogare gli adempimenti avvalendosi degli istituti autonomi case popolari competenti per territorio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 10 dicembre 1984

VIGLIONE

(213)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1985, n. 2.

Risarcimento danni subiti per colpa dei dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto persone di interesse locale. Elevazione dei limiti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *dell'*11 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il limite di L. 5.000 di cui all'art. 38, secondo comma, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, modificato dalla legge 3 novembre 1952, n. 1982, è elevato a L. 500.000. Detto limite si riferisce all'ammontare complessivo del risarcimento.

2. Per la richiesta al dipendente del risarcimento dei danni superiore a L. 500.000 le aziende non possono procedere al recupero senza la preventiva autorizzazione della Regione.

3. All'uopo le aziende inoltrano istanza, corredata dalla relativa documentazione, al presidente della giunta regionale che provvede, con proprio decreto, sia sulla misura del risarcimento che sulla sua rateizzazione, dopo aver inteso le parti.

4. Il presidente della giunta regionale può delegare l'assessore ai trasporti alla emissione del decreto di cui al comma precedente.

5. Ulteriori modificazioni del limite previsto nel presente articolo, che si rendessero necessarie a seguito delle variazioni del costo della vita, saranno disposte con deliberazione del consiglio regionale.

Art. 2.

1. Il risarcimento dei danni inferiore a L. 50.000 avviene in unica soluzione.

Art. 3.

1. Per il risarcimento di danni di importo compreso tra L. 50.000 e L. 500.000, le trattenute mensili non possono superare l'importo di L. 50.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 5 gennaio 1985

TRISORIO LIUZZI

(564)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221